

Ai dipendenti che usufruiscono dei permessi Legge 104/1992 per parente disabile.

OGGETTO: Fruizione permessi legge 104/1992 – adempimenti alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 105/2022 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio"-Comunicazioni.

Si comunica, al personale indicato in indirizzo, che per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022 del 30.06.2022, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", pubblicato in Gazz. Uff. il 29 luglio 2022 n. 176, è stato modificato, tra l'altro, anche il c. 3 dell'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che, a seguito della modifica, prevede che: "Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro".

A partire dall'entrata in vigore della legge quindi sarà possibile, per i soggetti di seguito indicati,: "....coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità" fruire, nello stesso mese, nel limite complessivo dei tre giorni e in via alternativa, dei giorni di permesso legge 104 per lo stesso disabile.

Alla luce delle modifiche apportate dalla recente normativa richiamata, le SS.VV. hanno dunque l'onere di comunicare a questa Amministrazione se intendano o meno avvalersi della possibilità fornita dalla nuova previsione di legge e quindi di fruire, in via alternativa, con i soggetti aventi diritto, nel limite massimo dei tre giorni mensili, dei permessi legge 104 per lo stesso disabile.



La comunicazione, obbligatoria anche nel caso in cui il dipendente resti il referente unico per il disabile, deve essere inoltrata, utilizzando l'allegato 1 alla presente nota, entro e non oltre il 02.09.2022, al seguente indirizzo email: <u>ufficio.ordinamentogiuridicopta@unipq.it</u>.

Nel caso di scelta di fruizione del permesso in via alternativa, con l'allegato 1 va trasmessa anche la dichiarazione del soggetto disabile, riportata all'allegato 2, nella quale il medesimo individua i nuovi soggetti dai quali vuole essere assistito.

Al dipendente che fruisce del permesso in via alternativa, al momento dell'inserimento del permesso giornaliero tramite sistema informatico Start Web, sarà richiesto di inserire la dichiarazione contenuta all'allegato 3, debitamente compilata con tutte le informazioni ivi richieste. L'ufficio ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro procederà ad effettuare i dovuti adeguamenti informatici.

Si fa presente che, al momento, la previsione normativa in parola appare riferita ai soli casi di fruizione dei permessi legge 104 a giorni e non in modalità oraria. Si procederà a fornire nuove comunicazioni qualora intervengano indicazioni specifiche a riguardo.

Il personale interessato è tenuto a comunicare ogni variazione o modifica che intervenga nel tempo rispetto alla situazione dichiarata al momento attuale.

Le presenti disposizioni normative entreranno in vigore a decorrere dal 13.08.2022.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna VIVOLO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)